

Riccardo Bauer
Codice civile 2026 – Norme tributarie e principi contabili

In corso di stampa si è verificato un errore di impaginazione; in particolare il comma 1 dell'articolo 2506 è stato erroneamente modificato. Riportiamo il testo dell'articolo 2506 corretto.

Articolo 2506. Forme di scissione. 1. Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

2. È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote ⁽¹⁾ di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote ⁽¹⁾ della società scissa.

3. La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

4. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

(1) *Le parole «o quote» sono state inserite dall'art. 6 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 5 l.lee) d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.*

